

SCHEDA INFORMATIVA

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA - SAI

Il Fondo Pensione Cassa di Previdenza dei Dipendenti di Società del Gruppo Fondiaria – Sai è un fondo pensione preesistente in quanto costituitosi ante 15/11/1992.

Il Fondo ha **sede legale** in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 1, codice fiscale 95017110107, ed è iscritto al n. 1023 all'Albo Fondi Pensione – I Sezione Speciale – Fondi Pensione preesistenti.

Lo **scopo** del Fondo è quello di attuare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie nel testo approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip). Il Fondo ha per oggetto anche l'attuazione a favore dei dipendenti iscritti di prestazioni complementari contro i rischi di premorienza e invalidità previste dalla fonte istitutiva.

Sono **destinatari** i lavoratori dipendenti non dirigenti di Società del Gruppo Fondiaria – Sai il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.N.L. del Settore Assicurativo e i lavoratori dipendenti non dirigenti di altre Imprese che abbiano fatto parte, alla data del 31/12/2003, del Gruppo Fondiaria – Sai che non abbiano costituito al loro interno fondi pensione.

Sono **fonti istitutive** il C.C.N.L del Settore Assicurativo e gli Accordi Aziendali.

L'**adesione** al Fondo è libera e si esercita mediante apposita domanda.

Gli **Organi sociali** del Fondo sono l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori e il Responsabile del Fondo. L'Assemblea è formata da Delegati eletti in rappresentanza dei soci lavoratori, in ragione di 1 delegato ogni 150 soci lavoratori, e dai Delegati eventualmente designati dalle Imprese associate. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 14 componenti, di cui 7 in rappresentanza dei soci lavoratori e 7 in rappresentanza delle Imprese associate, nominati nel rispetto del principio della pariteticità.

Anche il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è composto di 2 membri effettivi e 2 supplenti, di cui un effettivo e un supplente in rappresentanza dei soci lavoratori e gli altri in rappresentanza delle Imprese associate.

Tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. 211/97.

Il Fondo opera secondo il regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale mediante convenzioni con una o più imprese assicurative appartenenti al Gruppo Fondiaria – Sai.

CONTRIBUZIONI

I contributi vengono versati al Fondo dalle Imprese associate quali datrici di lavoro e dai soci lavoratori per il tramite delle Imprese associate, in conformità alle previsioni delle fonti istitutive, C.C.N.L. e Accordi Aziendali.

COSTI DI GESTIONE

L'onere economico per le spese della gestione del Fondo è comunque a carico delle Imprese.

IMPIEGO DELLE RISORSE

La gestione delle risorse per fornire le prestazioni pensionistiche complementari è attuata mediante convenzioni con una o più imprese assicurative appartenenti al Gruppo Fondiaria – Sai che a fronte della corresponsione dei relativi premi costituiscono rendite vitalizie con le caratteristiche stabilite dalla fonte istitutiva.

Le convenzioni vengono emesse in Ramo I su speciali gestioni e prevedono un rendimento minimo garantito, il consolidamento annuo della posizione e coefficienti di conversione in rendita predeterminati.

PRESTAZIONI

Al ricorrere delle condizioni richieste dallo Statuto, il Fondo provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni.

PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:

il diritto si acquisisce nel momento in cui maturano i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo Pensione.

L'iscritto può richiedere la prestazione con un anticipo di cinque anni, rispetto ai requisiti previsti nel regime obbligatorio, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro e quindi sia inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi oppure in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

La liquidazione della prestazione pensionistica in capitale deve essere richiesta nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Dall'importo da erogarsi in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione che non sono state successivamente reintegrate.

Nel caso in cui l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione.

I "vecchi iscritti" e cioè coloro che alla data del 28/4/1993 risultano iscritti a una forma pensionistica complementare "preesistente", come il Fondo in oggetto, possono chiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

ANTICIPAZIONI :

Gli iscritti possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata al ricorrere delle seguenti condizioni e con facoltà di reintegrare la posizione nel Fondo:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto stesso, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorso il **periodo di iscrizione al Fondo previsto dagli Accordi Aziendali**, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per l'iscritto medesimo o per i figli;
- decorso il **periodo di iscrizione al Fondo previsto dagli Accordi Aziendali**, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

TRASFERIMENTO E RISCATTO

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

L'iscritto può esercitare la facoltà di riscatto – nel limite del 50 per cento della sua posizione – in caso cessi il rapporto di lavoro e quindi sia inoccupato per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 ovvero anche nel caso in cui il datore di lavoro ricorra a procedure di mobilità e/o cassa integrazione guadagni.

L'iscritto può riscattare l'intera posizione in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o in seguito a cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Nel caso che tali eventi si verifichino nei 5 anni che precedono il conseguimento della prestazione pensionistica, il riscatto non è consentito in quanto all'iscritto compete la prestazione, come sopra detto.

In presenza di cause diverse e di cessazione del rapporto di lavoro, è consentito riscattare l'intera posizione ovvero riscattare parzialmente la posizione individuale nella misura del 30% o del 50% per non più di due volte.

In caso di **morte** dell'iscritto al Fondo la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.

REGIME FISCALE

CONTRIBUTI

I contributi versati al Fondo Pensione sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Ai fini del predetto limite si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. L'iscritto deve comunicare al Fondo Pensione eventuali contribuzioni annue superiori al predetto importo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato. Tali somme, che non sono state dedotte dal reddito dell'iscritto, verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR al Fondo Pensione non comporta alcun onere fiscale e non è deducibile dal reddito.

Le somme versate dall'iscritto per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, unitamente ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.

PRESTAZIONI

L'ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale che di rendita, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'20 % in capo al Fondo Pensione e agli importi non dedotti è assoggettata a una ritenuta a titolo definitivo del 15%.

Detta aliquota del 15% viene tuttavia ridotta di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; la base imponibile è ridotta al 48,08% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.Lgs. n. 47/2000, caratterizzata dall'assoggettamento a Irpef dell'ammontare imponibile delle

prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Relativamente ai “VECCHI ISCRITTI” e cioè i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a un Fondo Pensione esistente al 15 novembre 1992, c.d. “fondo preesistente”, essi hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

ANTICIPAZIONI – RISCATTI – TRASFERIMENTI

In generale le anticipazioni e i riscatti sono soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. E’ tuttavia prevista l’applicazione di una ritenuta del 15% sull’ammontare maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione nei seguenti casi:

- anticipazioni per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo compreso tra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa di morte dell’iscritto.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti la partecipazione alla forma pensionistica complementare devono essere inoltrati per iscritto a:

FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI

INDIRIZZO: Via Lorenzo il Magnifico, 1 - 50129 FIRENZE

TELEFAX: (+39) 055-4792933

E-MAIL: Fondopensionedipendenti.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l’interessato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà inviare un esposto alla *COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Via in Arcione 71 – 00187 Roma, fax: (+39) 06-69506306, mail (con posta elettronica certificata): protocollo@pec.covip.it*, allegando copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: denominazione e numero di iscrizione all’Albo della forma pensionistica complementare; nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante; individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che la COVIP non ha il potere di dirimere liti tra le forme pensionistiche complementari e i singoli aderenti o beneficiari né tra questi e i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi. In tali casi è necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o attivare i meccanismi di mediazione previsti dalla normativa o ricorrere alle procedure arbitrali eventualmente previste dalle disposizioni della forma pensionistica complementare.